

# TARSU-TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

---

- [Presupposto e commisurazione della tassa](#)
- [Decorrenza della tassa](#)
- [Denuncia iniziale](#)
- [Denuncia di cessazione](#)
- [Modalità di presentazione delle denunce](#)
- [Ravvedimento operoso](#)
- [Determinazione della superficie tassabile](#)
- [Pagamento della tassa](#)
- [Riduzioni](#)
- [Esclusioni](#)
- [Rifiuti speciali - Rifiuti assimilati](#)
- [Contatti](#)

## **Presupposto e commisurazione della tassa**

La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ed attivato.

La tassa viene corrisposta in base a tariffe per mq. differenziate per destinazione d'uso degli immobili, **a seconda delle tipologie come da tabella allegata sub A)**

## **Decorrenza della tassa**

La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali ed aree.

## **Denuncia iniziale**

I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale. La denuncia può essere presentata in via telematica allegando copia scannerizzata della carta d'identità (l'invio deve essere effettuato all'indirizzo di e-mail [ragioneria@comune.mombellomonferrato.al.it](mailto:ragioneria@comune.mombellomonferrato.al.it))

## **Denuncia di cessazione**

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente all'ufficio tributi del Comune di Mombello Monferrato mediante apposita denuncia. La cessazione medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in

Mombello Monferrato (si pensi ad es. alle variazioni di residenza), le relative variazioni avranno effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata. Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento. Entro lo stesso termine deve essere richiesto lo sgravio a decorrere dalla consegna dell'avviso bonario di pagamento o dalla notifica del provvedimento di intimazione/ingiunzione fiscale.

## **Modalità di presentazione delle denunce**

Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante fax. Al fine di ridurre le incombenze a carico dei contribuenti, il Comune di Mombello Monferrato ha previsto che, per le operazioni concernenti il trasferimento della residenza ovvero l'inizio od il trasferimento di un'attività di natura commerciale, per la quale occorre licenza od autorizzazione comunale, le suddette denunce vengano fatte compilare dal cittadino quando si reca agli sportelli anagrafici.

## **Ravvedimento operoso**

Attraverso l'istituto del cd "ravvedimento operoso", previsto dal D.L.vo 472/97, il contribuente può regolarizzare di sua iniziativa le violazioni connesse alla dichiarazione per l'applicazione della TaRSU, beneficiando così di una riduzione delle sanzioni per aver ottemperato spontaneamente agli obblighi previsti dalla normativa tributaria. Nello specifico le fattispecie di violazioni sanabili mediante ravvedimento operoso sono le seguenti:

- **OMESSA DENUNCIA TARSU** (originaria o di variazione): il ravvedimento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione della denuncia stessa (20 gennaio).
- **INFEDELE DENUNCIA TARSU**: il ravvedimento va effettuato entro un anno dalla presentazione della denuncia infedele.

Per potersi avvalere di questo istituto occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

## **Determinazione della superficie tassabile**

Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate, in funzione della relativa categoria catastale, o in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore o in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 340 della legge 311/2004 (gruppi di categorie R, P e T di cui al D.P.R. 138/98). Pertanto, la superficie dichiarata ai fini della tassazione non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/98.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti. Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e

professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi.

Sono prese in considerazione le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.. La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto dell'autorizzazione comunale.

## **Pagamento della tassa**

La TARSU **deve** essere pagata utilizzando i bollettini allegati al documento ricevuto, in unica soluzione utilizzando il bollettino con la scritta **IMPORTO TOTALE** oppure a rate mediante i restanti bollettini.

## **Riduzioni**

**La tassa è ridotta:**

- 1) del 30% per I pensionati oltre il 65° anno di età che vivono soli usufruendo del trattamento minimo pensionistico;
- 2) **per le pertinenze di civile abitazione iscritte a catasto nelle tipologie C2-C6-C7 godono di una riduzione del 40% sulla tariffa applicata alla civile abitazione;**
- 3) Le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **Esclusioni**

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 340 della legge 311/2004, sono esclusi dall'applicazione della tassa rifiuti:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete;
- Le cantine e le soffitte, qualora non abitabili.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia di regola presenza umana;
- terrazze e balconi
- fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione, limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
- alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente
- le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117/numeri 1 e 3 del Codice Civile.

Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

## **Rifiuti speciali rifiuti assimilati**

I locali e le aree ove si producono i rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente l'area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, nel caso di ambulanti: la superficie dell'area box con esclusione della vetrinetta di vendita). A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma, sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda.

## **Contatti**

### **PER INFORMAZIONI SULLA TASSA RIVOLGERSI A:**

UFFICIO TASSA RIFIUTI p.zza Municipio 2 15020 Mombello Monferrato. Al tel 0142944101 fax 0142944698

**ORARIO DI SPORTELLO AL PUBBLICO:** Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 su appuntamento anche al pomeriggio.

---

## TABELLA DELLE CLASSIFICAZIONI

- 1) CIVILE ABITAZIONE E PERTINENZE
- 2) UFFICI
- 3) BAR
- 4) RISTORANTI
- 5) ALBERGHI
- 6) CIRCOLI RICREATIVI
- 7) NEGOZI
- 8) OSPEDALI-RICOVERI
- 9) AREE SCOPERTE OPERATIVE